

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2128

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 novembre 2024 (v. stampato Senato n. 1256)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 novembre 2024*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 137

All'articolo 1:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: “dette professioni” sono inserite le seguenti: “e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente” »;

al comma 1:

all'alinea, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »;

*al capoverso, le parole: « del delitto previsto dall'articolo 583-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « delle condotte previste nell'articolo 583-*quater*, secondo comma », dopo le parole: « inservibili cose » sono inserite le seguenti: « mobili o immobili altrui » e dopo la parola: « socio-sanitario » il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche agli articoli 583-*quater* e 635 del codice penale ».*

All'articolo 2:

al comma 1:

*alla lettera a), capoverso a-*quater*), le parole: « 635, terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 635, quarto comma »;*

alla lettera b), capoverso 1-bis, la parola: « Nei » è sostituita dalle seguenti: « Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei » e le parole da: « , si considera comunque in stato di flagranza » fino alla fine del capoverso sono soppresse;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: “635, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto” »;

alla rubrica, le parole: « e 382-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 382-bis e 550 ».

Decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni »;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali » e, in particolare, l'articolo 16, che prevede disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia ripara-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA
REPUBBLICA

tiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a

Articolo 1.

*(Modifiche agli articoli 583-**quater** e 635 del codice penale)*

01. All'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « dette professioni » sono inserite le seguenti: « e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente ».

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il **terzo** comma è inserito il seguente:

« Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione **delle condotte previste nell'articolo 583-*quater*, secondo comma**, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose **mobili o immobili altrui** ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione

10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. ».

Articolo 2.

(Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *a-bis*) sono inserite le seguenti:

« *a-ter*) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale; »;

b) all'articolo 382-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, **si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,**

da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. ».

Articolo 2.

*(Modifiche agli articoli 380, 382-bis e **550** del codice di procedura penale)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

« *a-ter*) *identica;*

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, **quarto** comma, del codice penale; »;

b) *identico:*

« *1-bis*. **Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì** nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. »;

ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. ».

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

b-bis) all'articolo 550, comma 2, aliena, dopo le parole: « 635, terzo » sono inserite le seguenti: « e quarto ».

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.



19PDL0114480